



## Ufficio Atti Normativi

### **REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA "RICHARD M. GOODWIN"**

*(Emanato con Decreto Rettorale n. 1413/2000-01 del 18.09.2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 30.11.2001, modificato con D.R. n. 667 del 23.03.2002 pubblicato nel B.U. n. 38 del 30.05.2002, modificato e integralmente sostituito con D.R. n. 173 del 20.12.2004 pubblicato nel B.U. n. 54, modificato con D.R. n. 503 del 09.02.2006 pubblicato nel B.U. n. 61; e modificato con D.R. n. 442 del 9 febbraio 2007, pubblicato nel B.U. n. 67)*

**Ultima modifica: D.R. n. 442 del 9 febbraio 2007**

### **Titolo Primo Organizzazione della Didattica**

#### **Articolo 1**

#### *Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica*

**1.** Presso la Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" sono istituiti i seguenti corsi di laurea e corsi di laurea specialistica:

a) Corsi di laurea:

- Economia ambientale (classe 28);
- Economia dei mercati finanziari (classe 17);
- Economia dell'ambiente e del turismo sostenibile (classe 28), attivato presso la sede di Grosseto;
- Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali (classe 28);
- Economia e commercio (classe 28);
- Economia e gestione delle piccole e medie imprese (classe 17), attivato presso la sede di Arezzo;
- Scienze economiche (classe 28);
- Scienze economiche e bancarie (classe 17);
- Scienze statistiche ed economiche (classe 37).

b) Corsi di laurea specialistica:

- Direzione delle pubbliche amministrazioni (classe 71/S);
- Economia, ambiente e salute (classe 83/S);
- Economia e diritto (classe 64/S);
- Economia e gestione degli intermediari finanziari (classe 84/S);
- Economia e management (classe 84/S);
- Finanza (classe 19/S);
- Governo e controllo aziendale (classe 84/S);
- Scienze economiche (classe 64/S).

**2.** È prevista, altresì, l'istituzione dei corsi di laurea specialistica in:

- Marketing territoriale e sviluppo locale sostenibile (classe 64/S);

- Statistica per l'economia, la società e l'ambiente (classe 91/S).

## **Articolo 2**

### *Percorso comune*

1. Ad eccezione del corso di laurea in Scienze statistiche ed economiche, per tutti gli altri corsi di laurea attivati presso la Facoltà, è previsto un percorso comune di 86 crediti, in aggiunta a quelli comuni previsti dal D.M. 4 agosto 2000.

## **Articolo 3**

### *Comitati per la didattica e Giunte per la didattica*

1. Per ciascun corso di studio triennale è costituito un Comitato per la didattica composto da sei docenti e sei studenti. Per ciascun corso di studio specialistico è costituito un Comitato per la Didattica composto da quattro docenti e quattro studenti. Il Consiglio di facoltà determina i criteri sulla base dei quali procedere alla nomina dei componenti dei Comitati per la didattica; gli studenti vengono eletti ai sensi dell'art. 26 del Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Ateneo. I Comitati sono rinnovati ogni 3 anni.

2. E' istituita la Giunta per la Didattica dei Corsi di Studio Triennali composta da tutti i Presidenti dei relativi Comitati per la Didattica e dal Preside nonché da uno studente designato da ciascun Comitato e nominato dal Consiglio di Facoltà. E' istituita la Giunta per la Didattica dei Corsi di Studio Specialistici composta da tutti i Presidenti dei relativi Comitati e dal Preside nonché da uno studente designato da ciascun Comitato e nominato dal Consiglio di facoltà. Ciascuna Giunta è autonoma ed elegge il proprio Presidente. Per l'area linguistica, e per le altre aree eventualmente non presenti, la composizione della Giunta viene opportunamente allargata, su proposta del Preside e di intesa con i docenti interessati. Le Giunte si riuniscono, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e in ogni caso, di intesa fra i due Presidenti, quando sussistano fondate ragioni.

3. Le competenze rispettive dei Comitati per la didattica e delle Giunte per la didattica sono definite sulla base di quanto stabiliscono il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento di Facoltà concernente specificamente tale materia.

## **Articolo 4**

### *Scelta del corso di laurea*

1. Tenuto conto del periodo comune, e fatto salvo il caso specifico del corso di laurea in Scienze statistiche ed economiche, lo studente dovrà scegliere il corso di laurea all'atto dell'iscrizione al secondo anno, optando, però, per la sede fin dal primo anno

## **Articolo 5**

### *Prerequisiti per l'ammissione, orientamento e tutorato*

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di ciascun corso di laurea specialistica determinano i prerequisiti per l'ammissione ai singoli corsi di laurea e corsi di laurea specialistica.

**2.** Durante il primo anno di corso di laurea sono previste attività di orientamento e tutorato secondo quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento didattico di Ateneo, ferma restando la facoltà dei singoli corsi di laurea e corsi di laurea specialistica di individuarne di ulteriori. La determinazione di tali attività e delle relative modalità di svolgimento spetta ai Comitati per la didattica nel quadro del coordinamento espresso dall'apposito servizio di cui al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento didattico di Ateneo.

**3.** Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del successivo art. 6, sono, in ogni caso, previsti appositi "corsi zero" di Matematica generale da svolgersi nel mese di settembre.

## **Articolo 6**

### *Articolazione didattica e calendario*

**1.** Le attività didattiche e le prove di esame sono articolate in due semestri, in ciascuno dei quali vengono riservate alle attività didattiche 13 settimane. Le lezioni dei corsi di insegnamento del primo semestre hanno inizio il primo ottobre e terminano di norma entro il 15 gennaio. Le lezioni dei corsi di insegnamento del secondo semestre hanno inizio il primo marzo e terminano di norma entro il 31 maggio. Il calendario delle lezioni è deliberato annualmente dal Consiglio di facoltà.

**2.** Le attività didattiche e le prove di esame debbono aver luogo in periodi temporali distinti, tranne le prove intermedie.

**3.** Prima dell'inizio delle attività didattiche la Facoltà può organizzare "corsi zero" introduttivi alle principali aree disciplinari ed una giornata di presentazione della Facoltà.

**4.** I contenuti e l'articolazione di ciascun corso ed i programmi di esame debbono essere distribuiti e pubblicati all'inizio di ciascun semestre.

## **Articolo 7**

### *Articolazione dei corsi*

**1.** L'attività didattica relativa ai corsi di insegnamento si articola in lezioni, seminari, conferenze, esercitazioni, laboratorio linguistico e laboratorio informatico-computazionale.

**2.** Un corso di insegnamento può essere composto da parti comuni a più corsi di insegnamento. Il corso che deriva dal coordinamento di più corsi ha una sua denominazione specifica e si conclude con un'unica valutazione.

**3.** I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Il numero massimo delle prove finali di esame per tutti i corsi di laurea è di 21.

**4.** Ciascun docente di ruolo è tenuto a distribuire le ore di lezione dei suoi corsi e moduli di insegnamento in non meno di tre giorni settimanali. Fatte salve le norme di legge, la Giunta per la didattica può autorizzare motivate variazioni alla distribuzione delle lezioni nell'arco della settimana. Ogni eventuale assenza dei docenti deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta per la didattica e all'ufficio di Presidenza.

## **Articolo 8**

### *Valutazione della didattica*

1. Al termine di ogni periodo didattico, la Giunta per la didattica organizza, sulla base degli indirizzi deliberati dal Senato accademico, la distribuzione dei questionari di valutazione delle attività formative da parte degli studenti.
2. I risultati delle valutazioni saranno resi pubblici a cura della Giunta per la didattica e costituiranno elementi utili per migliorare l'offerta didattica.

## **Articolo 9**

### *Crediti formativi universitari*

1. Il valore quantitativo di ogni singolo Credito Formativo Universitario (CFU) è individuato in 6,25 ore di didattica (lezioni ed esercitazioni) e in 18,75 ore di studio individuale.
2. Nell'ambito di ciascun corso può essere prevista un'ulteriore offerta didattica di esercitazioni e tutorato, rigidamente concernenti i contenuti svolti nelle ore di didattica frontale, in parziale sostituzione dell'attività di studio individuale.
3. I Comitati per la didattica controllano periodicamente la corrispondenza fra il carico didattico di ciascun corso ed i crediti ad esso assegnati, nella compatibilità dell'impegno didattico complessivo, ed esprimono il relativo parere al Consiglio di facoltà per l'aggiornamento di cui all'art. 11, comma 14, del Regolamento didattico di Ateneo. I comitati medesimi esprimono con cadenza annuale pareri sulla congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
4. La Giunta, su proposta dei Comitati per la didattica, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di cui all'art. 11, comma 11, del Regolamento didattico di Ateneo.

## **Articolo 10**

### *Sessioni d'esame*

1. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate non meno di 3 e non più di 4 sessioni di esame. È obbligatoria una sessione di esame alla fine del periodo didattico in cui l'insegnamento viene impartito ed una nel periodo di silenzio didattico di settembre. Ciascuna sessione prevederà almeno 2 appelli a distanza di 15 giorni.
2. Il calendario degli esami deve essere affisso con almeno 30 giorni di anticipo. Modifiche al calendario possono essere apportate soltanto dal Preside, sentita la Giunta per la didattica. Il Preside non può in alcun caso anticipare il calendario d'esami.
3. Deve essere prevista almeno una prova intermedia relativa a parti del corso. Le prove in itinere e le relative modalità di svolgimento devono essere comunicate agli studenti all'inizio del corso. Nel caso di corsi di insegnamento composti da parti comuni a più corsi di insegnamento e in quello di corsi di insegnamento suddivisi in moduli, le prove finali delle singole parti o dei singoli moduli possono valere come prove intermedie dell'intero corso. I corsi di insegnamento con un valore

massimo di 4 crediti non sono tenuti a svolgere la prova intermedia. La prova intermedia deve essere svolta a metà corso.

4. Per gli studenti fuori corso o ripetenti che abbiano assolto ad eventuali obblighi di frequenza, sono previste due sessioni straordinarie di un solo appello ciascuna, rispettivamente, nei mesi di aprile e di dicembre.

## **Articolo 11**

### *Doveri didattici dei docenti*

1. Ogni docente deve assicurare, nel corso dell'intero anno accademico, una quantità settimanale minima di attività tutoriale e didattica (escluse le lezioni, le esercitazioni, gli esami) pari mediamente a due ore. Il ricevimento degli studenti dovrà in ogni caso essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo il calendario previamente reso pubblico dalla segreteria della Presidenza.

2. Un ulteriore impegno didattico potrà essere stabilito dal Consiglio di facoltà, nel rispetto dei limiti fissati dalle norme sullo stato giuridico.

3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati. L'eventuale assenza deve essere giustificata e comunicata al Presidente della Giunta per la didattica e al Preside. Un docente può essere sostituito solo da un altro docente. In caso di assenza prolungata il Preside, sentito il Presidente della Giunta per la didattica, dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

4. Ciascun docente ha l'obbligo di assegnare gli argomenti, inerenti alle proprie materie di insegnamento che costituiscono oggetto delle prove finali del corso di laurea e del corso di laurea specialistica, secondo i criteri e le procedure fissati dai relativi regolamenti.

**5. Ogni docente è tenuto a trasmettere, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà e, in ogni caso, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni semestre, il programma dell'insegnamento che gli è stato attribuito mediante affidamento, supplenza o contratto. Tale programma dovrà essere redatto in italiano ed in inglese e dovrà contenere i seguenti elementi obbligatori: gli obiettivi di apprendimento; l'articolazione dei contenuti dell'insegnamento; la bibliografia suggerita; le modalità di verifica della preparazione.**

## **Titolo Secondo**

### **Prove di esame e prove finali**

## **Articolo 12**

### *Commissioni d'esame*

1. La Commissione di esame, composta da almeno due membri, è nominata dalla Giunta per la didattica, su proposta del titolare dell'insegnamento.

2. Presidente della commissione è lo stesso titolare dell'insegnamento. Nel caso di insegnamenti articolati in più corsi, fanno parte della commissione i responsabili dei corsi stessi e il Presidente della commissione deve essere indicato dalla Giunta per la didattica.

3. Il Presidente della commissione o, nel caso di cui al comma precedente, i responsabili dei singoli corsi devono accertare in modo diretto la preparazione del candidato.

### **Articolo 13**

#### *Modalità di svolgimento delle prove di esame*

1. Le prove di esame possono essere orali, scritte, scritte con successivo colloquio orale, ovvero costituite da prove pratiche di laboratorio. Le modalità di svolgimento debbono essere comunicate all'inizio del corso.

### **Articolo 14**

#### *Prove finali*

1. La prova finale del corso di laurea consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto su argomento inerente ad una disciplina presente nel corso di laurea.

2. La prova finale del corso di laurea specialistica consiste nella presentazione e discussione di un'approfondita dissertazione scritta su argomento inerente ad una disciplina presente nel corso di laurea specialistica e dalla quale risulti la conoscenza di competenze specialistiche e l'acquisita capacità di elaborazione autonoma e critica dello studente.

3. Nell'un caso e nell'altro, salvo diversa indicazione della Giunta per la didattica, relatore della prova finale è un docente della Facoltà.

### **Articolo 15**

#### *Commissioni di laurea e di laurea specialistica*

1. La Giunta per la didattica provvede alla formazione delle commissioni di laurea e di laurea specialistica e, a tal fine, raggruppa i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative prove finali.

2. I Presidenti delle commissioni di laurea e di laurea specialistica sono nominate dal Preside, su proposta della Giunta per la didattica, seguendo criteri di rotazione.

## **Titolo Terzo**

### **Piani di studio e programmi di cooperazione interuniversitaria**

### **Articolo 16**

#### *Crediti necessari per la laurea e per la laurea specialistica*

1. I crediti da acquisire per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica sono, rispettivamente, 180 e 300.

### **Articolo 17**

#### *Percorsi didattici, piani di studio e propedeuticità*

1. I percorsi didattici relativi ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica, i criteri e la normativa sui piani di studio, compresa l'individuazione delle propedeuticità, sono deliberati, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Consiglio di facoltà, su proposta dei Comitati per la didattica. Con le medesime modalità viene determinato il valore convenzionale in termini di crediti di ogni insegnamento ufficiale.

### **Articolo 18**

#### *Esami relativi a corsi di laurea o a corsi di laurea specialistica o ad indirizzi affini*

1. Gli studenti possono chiedere ai Comitati per la didattica l'autorizzazione ad inserire nel piano di studio esami scelti tra quelli di un corso di laurea o di un corso di laurea specialistica o di un indirizzo affini. La richiesta deve essere motivata e coerente con l'indirizzo prescelto.

### **Articolo 19**

#### *Esami presso altre Facoltà o Università (anche straniere)*

1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea o ai corsi di laurea specialistica della Facoltà possono sostenere sino a 4 esami presso altre Facoltà, sia nazionali che estere, purché riguardino discipline non attivate presso la Facoltà e siano coerenti con il piano di studio ovvero funzionali al conseguimento del titolo.

2. Gli esami sostenuti presso Università straniere, per le quali esiste una convenzione o un progetto di cooperazione universitaria o un progetto ECTS, sono riconosciuti automaticamente. A tal fine si utilizza la tabella di conversione dei crediti e dei voti utilizzata per i progetti ECTS.

3. Gli studenti che intendono seguire alcuni corsi presso Università straniere, nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente, dovranno, peraltro, ottenere la preventiva approvazione da parte di una apposita Commissione composta dal rappresentante Socrates, dal coordinatore del PIC e dal Presidente del Comitato per la didattica interessato o da un suo delegato.

4. Al rientro dai soggiorni all'estero gli studenti possono ottenere il riconoscimento di esami o periodi di studio documentando di aver frequentato unità didattiche complete e di aver superato gli esami previsti nell'Università di provenienza.

### **Articolo 20**

#### *Esami degli studenti stranieri*

1. Gli studenti stranieri, che frequentano temporaneamente la Facoltà nell'ambito di programmi di scambio e collaborazione, potranno sostenere esami relativi esclusivamente a corsi impartiti e frequentati nel periodo che coincide con la loro presenza.

### **Articolo 21**

#### *Trasferimenti*

1. I Comitati per la didattica dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica valutano e riconoscono in termini di crediti le attività svolte dagli studenti trasferiti, rispettivamente, da altri corsi di laurea e da altri corsi di laurea specialistica dell'Ateneo senese o di altri Atenei, come pure

quelle svolte dagli studenti trasferiti dal vecchio al nuovo ordinamento, qualora esse risultino assimilabili o compatibili con quelle previste dai propri ordinamenti, iscrivendoli all'anno corrispondente ai requisiti richiesti dall'art. 11, comma 4, del Regolamento didattico di Ateneo.

## **Titolo Quarto** **Strutture organizzative della Facoltà**

### **Articolo 22**

#### *Dipartimenti*

1. Per l'esercizio delle proprie attività istituzionali e per i pareri previsti dalla normativa vigente, la Facoltà individua le seguenti strutture scientifiche di supporto:

- Dipartimento di Diritto dell'economia
- Dipartimento di Economia politica
- Dipartimento di Matematica
- Dipartimento di Metodi quantitativi
- **Dipartimento di Politica Economica, Finanza e Sviluppo**
- Dipartimento di Studi aziendali e sociali

### **Articolo 23**

#### *Centro servizi comuni e Centro Informatico (CIFE)*

1. Il Centro servizi comuni della Facoltà cura l'attività di supporto all'organizzazione didattica della Facoltà.

2. La natura e i compiti del Centro Informatico della Facoltà di Economia (CIFE) sono stabiliti nel relativo Regolamento approvato dai competenti organi dell'Ateneo.

## **Titolo Quinto** **Norme transitorie e finali**

### **Articolo 24**

#### *Comitati per la didattica*

1. Fino al momento della completa attivazione dei corsi di laurea specialistica il Consiglio di facoltà può attribuire i compiti dei Comitati per la didattica dei corsi di laurea specialistica in Direzione delle pubbliche amministrazioni, in Economia, ambiente e salute, in Economia e gestione degli intermediari finanziari, in Economia e management, in Finanza, in Governo e controllo aziendale, in Scienze economiche ai Comitati per la didattica dei corsi di laurea, rispettivamente, in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, in Economia ambientale, in Scienze economiche e bancarie, in Economia e commercio, in Economia dei mercati finanziari, in Economia e gestione delle piccole e medie imprese, in Scienze economiche.

### **Articolo 25**

#### *Studenti del vecchio ordinamento*

1. Per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento che scelgono di non passare al nuovo ordinamento continua a trovare applicazione l'ultimo Regolamento didattico di Facoltà approvato nella vigenza del vecchio ordinamento, salvo che per le regole incompatibili con la nuova organizzazione dei corsi.

## **Articolo 26**

### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato e sostituisce il precedente.